



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella controversia di primo grado promossa

da

Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da

con gli avv.ti VENUTO FABIO e D'AMICO GIUSEPPE FRANCESCO

-RICORRENTE-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO,

con i funzionari dott.ssa Marilù Albanese e Giuseppina Tamone

- RESISTENTE -

Oggetto: Carta docente

Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12.4.24, il ricorrente, docente precario a tempo determinato, agiva in giudizio nei confronti del MIM per sentir accertare il proprio diritto ad ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici in cui ha prestato attività lavorativa in favore del MIM.

La parte ricorrente ha riferito e la convenuta, mediante deposito dello stato matricolare, ha confermato che è attualmente in servizio presso il circondario di Bergamo.



La parte ricorrente ha inviato a mezzo PEC al Ministero resistente la diffida interruttiva della prescrizione.

La parte ricorrente ha dedotto che in esecuzione dei contratti di lavoro a termine per il predetto anno scolastico ha svolto mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato.

Ciò nonostante, il MIM, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato (CGUE 18 maggio 2022 causa C-450/21), non avrebbe accordato la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali – la c.d. Carta elettronica del docente – e prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.

Il MIM si costituiva tardivamente, nonostante la regolare notifica.

Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione in prima udienza e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va accolto.

In diritto, la pretesa dei docenti va valutata alla luce del disposto dell'art. 1, comma 121, l.n. 107/15 che così prevede: *“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”*.

omissis...



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024

giurisprudenza comunitaria, non possono essere negate al personale assunto a tempo determinato per il solo fatto dell'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro.

La tesi appena esposta è stata nel complesso confermata dalla Cass. n. 29961/2023.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Si applicano i valori minimi considerata la serialità del contenzioso, espunta la fase istruttoria non svolta con l'aumento del 5% ex art. art. 4, comma 1 bis DM 55 del 2014 che prevede un aumento "fino al 30%" considerato l'esiguità dei documenti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così decide:

- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici dedotti in ricorso per l'importo di € 500,00 e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, e quindi condanna il MIM a corrispondere alla ricorrente Euro 1.500,00,
- condanna il Ministero dell'istruzione a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in € [REDACTED] per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione in favore del difensore antistatario.

Bergamo, 12 giugno 2024

LEGAL

Il Giudice del lavoro
Giulia Bertolino

